



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Autorizzazioni Ambientali

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Autorizzazioni Ambientali
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	NO
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00130 del 04/04/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 089

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 089/DIR/2024/00131

OGGETTO: [ID VIP 9018] - Parco agrivoltaico "PV5 Campi - Guagnano" di potenza elettrica complessiva pari a 20,124 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei Comuni di Guagnano (LE), San Donaci (BR), Cellino San Marco (BR).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.

mm. ii.

Proponente: Società agricola Solar power S.r.l.

REGIONE PUGLIA
U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0170283/2024 del 07/04/2024
AOO_RP - Classe: 14.20
Firmatario: Giuseppe Angelini, Marco Notarnicola



Il giorno 04/04/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;



- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, emanato in attuazione dell'art 12 del



- D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8, rubricato "*Partecipazione della Regione alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale*" che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 54883 del 06.04.2023, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6134 del 13.04.2023, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha comunicato la procedibilità dell'istanza in oggetto epigrafata e la pubblicazione sul portale ambientale della documentazione e dell'Avviso al pubblico, ai sensi degli artt. 23 e 24, co.1, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Il M.A.S.E., sulla base di quanto dichiarato dalla società agricola "Solar power S.r.l.", ha comunicato che il progetto di che trattasi rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c.o.2-bis, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. poiché ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla parte Seconda del citato Decreto, di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano nazionale



- Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo Decreto;
- con nota prot. n. 7841 del 16.05.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, ha rappresentato alle Amministrazioni interessate l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza.

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i pareri provenienti dai seguenti Enti:

- Comune di Guagnano (LE), nota prot. n. 8636 del 30.05.2023, che ha espresso parere negativo;
- Sezione Risorse Idriche, nota prot. n. 10659 del 14.07.2023, che ha espresso parere favorevole;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nota prot. n. 12717 del 16.08.2023, che ha rilevato l'assenza in atti dello studio di compatibilità idrologico-idraulico;
- A.R.P.A. Puglia - D.A.P. Lecce, nota prot. n. 13230 del 24.08.2023, che ha espresso parere negativo.

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto indicato in epigrafe, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.



DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al Parco agrivoltaico "PV5 Campi - Guagnano" di potenza elettrica complessiva pari a 20,124 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei Comuni di Guagnano (LE), San Donaci (BR), Cellino San Marco (BR), proposto dalla società agricola "Solar power S.r.l.", per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio online dell'Amministrazione regionale in adempimento dei prescritti obblighi di pubblicità legale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini



Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 9018.

Tipologia di progetto: Agrivoltaico;

Potenza: 20,124 MW;

Ubicazione: Guagnano (LE), San Donaci (BR), Cellino San Marco (BR);

Proponente: Società agricola Solar power S.r.l.

Verifica di idoneità dell'area ex art. 20, co.8, D.Lgs. n° 199/2021

Con riferimento al progetto depositato, l'impianto si sviluppa su un'area complessiva di 258.951 mq ricadenti nel territorio comunale di Guagnano, censita al Foglio 1 mappale 15, 83 e 84, mentre le opere per la connessione dell'impianto interessano il territorio comunale di Guagnano (LE), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR). Negli elaborati prodotti l'area dell'impianto viene indicata a destinazione agricola.

L'area d'impianto (Guagnano foglio 1 p. 15, 83 e 84):

- **non** è caratterizzata dalla preesistenza di impianti della stessa fonte (**lett.a.**);
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (**lett.b.**);
- **non** interessa cave o miniere (**lett.c.**);
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (**lett. c bis**), né di società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali (**lett.c bis 1**);
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, né coincide con cave o miniere (**lett. c ter 1**); non risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (**lett. c ter 2**); non è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (**lett. c ter 3**);
- **non** ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo (**lett. c-quater**).

Verifica di idoneità dell'area ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 e R.R. 30 dicembre 2010, n.24

L'area dell'impianto proposto **NON** ricade tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del R.R. 30 dicembre 2010, n.24. In proposito, si veda la successiva fig. 2.




Fig. 2 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia che:

- a. non è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b. non è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- c. non previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- d. assenza di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- e. il progetto non riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- f. è assente il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

È invece presente e documentato (DM 10-9-2010 punto 16 lettera c) il **ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio**, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato a mezzo di trackers a inseguimento monoassiale con distanza significativa tra le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici, che consentirebbero colture orticole tra le strutture.

Il DM 10-9-2010 punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

In proposito il Comune di Guagnano, con nota Prot. 4393 del 29/05/2023, motivando il proprio parere negativo al progetto, ha sottolineato che l'intero territorio di Guagnano rientra nella zona di produzione delle uve di cui al disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata "Salice Salentino" approvato con DPR 8-4-1976 e ss.mm.ii., produzione da tutelare.

D'altra parte, l'impianto in questione ricade su di un terreno attualmente coltivato ad uliveto, come risulta dalle ortofoto e dalle visure catastali. Pertanto **non si rilevano elementi in base ai quali ritenere che la realizzazione dell'impianto comprometta o interferisca negativamente con la produzione di uve pregiate** e, più in generale, con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo.

Il progetto prevede la realizzazione di una fascia arborea perimetrale, costituita da piante di ulivo reimpiantate, che consentirebbe di **mitigare l'impatto visivo** dell'impianto. Analoghi interventi di mitigazione e compensazione sono previsti per le opere di connessione alla rete (Stazione Elettrica e Cabina Primaria).

Il progetto prevede inoltre l'espianto degli olivi esistenti (attualmente 1.088 piante sensibili a Xylella fastidiosa) e il reimpianto in modo superintensivo, con caratteristiche che garantiscono una uniforme distribuzione delle chiome sul terreno e negli spazi aperti garantendo una chiusura totale delle visuali.

Si ritiene che le modalità di intervento sopra descritte siano compatibili con le necessità di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Le opere di connessione alla rete elettrica prevedono, tra l'altro, la realizzazione di una linea elettrica aerea che attraversa due strade a valenza paesaggistica. Si ritiene tuttavia che **la nuova linea elettrica non introduca una modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici**, poiché, data la limitata dimensione dell'opera, non vengono alterati i molteplici punti di vista e belvedere né occluse le visuali sull'incomparabile panorama.

Il progetto include un elaborato (R_2_Verifica_requisiti_agrivoltaico) nel quale si rivendica il possesso dei requisiti minimi previsti dalle **Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici** del 27.06.2022, in particolare:

- requisito A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da integrare e valorizzare in modo entrambi i sottosistemi produttivi (agricolo e di produzione energetica);
- requisito B: Il sistema è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;



Esaminati gli elaborati progettuali, **si ritiene che il progetto possenga tali requisiti minimi.**

CONCLUSIONI

L'impianto in progetto è ubicato su di un terreno agricolo coltivato ad uliveto. L'area **ricade tra quelle classificate come idonee** ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021, **e non tra quelle indicate come non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.

Il progetto utilizza **soluzioni tecniche volte ad ottenere il minor consumo possibile del territorio**, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, il che rappresenta un elemento di valutazione positiva ai sensi DM 10-9-2010 punto 16 lettera c.

La realizzazione dell'impianto **non favorisce, né compromette o ostacola la produzione di uve pregiate** (in particolare le uve dei vini doc "Salice Salentino"), considerato che il sito era già in precedenza destinato a uliveto. Più in generale, la realizzazione dell'impianto non sembra confliggere con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo. Al contrario, il progetto **possiede i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaici**, aventi lo scopo di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

Il progetto **prevede efficaci interventi di mitigazione dell'impatto visivo del sito di impianto, della Stazione Elettrica e della Cabina Primaria**. La nuova linea elettrica aerea a servizio dell'impianto attraversa due strade a valenza paesaggistica, **senza tuttavia compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici.**



c.a.
Direttore Dipartimento di Lecce

p.c. **Direzione Scientifica ARPA PUGLIA**
U.O.C. Ambienti Naturali

OGGETTO: [ID VIP 9018] - Parco agrivoltaico "PV5 Campi - Guagnano" di potenza elettrica complessiva pari a 20,124 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei Comuni di Guagnano (LE), San Donaci (BR), Celino San Marco (BR).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii.

Proponente: Società agricola Solar power S.r.l.

(Prot. Arpa Puglia n°36616 del 16/05/2023).

Parere del Dipartimento di Brindisi per il territorio di competenza.

Con la nota sopra identificata, è stato richiesto il parere di ARPA Puglia nell'ambito dell'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. 152/06 per il progetto in oggetto.

Vista la nota prot. ARPA Puglia n. 59168 del 31.08.2021 recante "Disposizione di servizio su valutazioni ambientali - Procedure che riguardano il territorio di più province" del Direttore Scientifico, si trasmettono di seguito le valutazioni di competenza dello scrivente DAP, inerenti alle porzioni di progetto **(nello specifico le opere di connessione dell'impianto di FV interessano i Comuni di San Donaci e Cellino S.M.)** ricadenti nel territorio della provincia di Brindisi.

Esaminata la documentazione in formato digitale pubblicata sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica (MITE), al link: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9223/13526> riportato nella nota in oggetto, ed elencata in appendice, si rappresenta quanto segue.

1

Preso atto:

- dello "Studio di Impatto Ambientale (SIA – Elaborato maggio 2022)" – Impianto fotovoltaico e connessione;
- dello "Studio di Impatto Ambientale (SIA – Elaborato Febraio 2021)" – SE Tema e CP E-Distribuzione.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 22 del D.lgs.104/17, risulta in carico al proponente la predisposizione dello Studio di impatto ambientale, in particolare delle informazioni di cui al comma 3 dalle lettere a),b),c),d),e),f);

- ai sensi dell'All.VII "Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'art.22" del D.lgs.104/17, risulta in carico al proponente la descrizione del progetto, compreso in particolare quanto previsto dal comma 1 al comma 12 del medesimo articolo;

- Il progetto, secondo dichiarazione del proponente, prevede la realizzazione di un impianto agro-voltaico, ad inseguimento monoassiale, combinato con l'attività di coltivazione agricola da realizzarsi nel comune di Campi Guagnano (LE). L'obiettivo del progetto è la realizzazione di un impianto agro-voltaico di potenza nominale complessiva pari a 20,124 MWp in cessione totale, unitamente a tutte le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, nonché delle opere accessorie (strade, recinzioni, cabine elettriche) all'interno delle aree in cui è realizzato l'impianto.

L'impianto, costituito complessivamente da 40.248 pannelli fotovoltaici da 500 Wp ciascuno, occuperà una superficie di progetto complessiva approssimativa, incluse le opere accessorie e viabilità, di circa 25,895 ha.

L'impianto sarà costituito da tre sottoimpianti: il sottoimpianto "UNO" con potenza nominale pari a 7,982 MW, il sottoimpianto "DUE" con potenza nominale pari a 7,982 MW e il sottoimpianto "TRE" con potenza nominale pari a 4,160 MW.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Le opere per la connessione dell'impianto FV interessano il territorio comunale di Guagnano (LE), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR).




Figura 6: Quadro di unione area di impianto ed opere di connessione su Ortofoto
Il lotto d'intervento ha un'area complessiva di 258.951 mq ricadenti nel territorio comunale di Guagnano.
L'area è censita al:

- Foglio 1 mappale 15,83 e 84 del N.C.T. del Comune di Guagnano;

L'area di progetto della SSE è ubicata nel territorio comunale di Cellino San Marco (BR) ed è posta nella porzione più occidentale del territorio amministrato ed a circa 300 m. dell'estremità dell'abitato identificata nella Via G. Deledda.

Il sito è caratterizzato secondo il Piano regolatore del comune di Cellino San Marco (BR) come Zona Agricola, il tutto ha un'estensione di circa 9,07 Ha, è ubicato secondo il N FG. Foglio n. 24 particelle n. 231, 232, 233, 153, 154, 76, 77, 78, 82 e Foglio n. 28 particelle n. 915, 177, 178, 142 del comune di Cellino San Marco.

- Latitudine: 40° 28' 00.7" N,
- Longitudine: 17° 56' 42.4" E,
- Altitudine: 60 m. di media.

Comune	Foglio	Particella	Nome	Ha	Are	Ci	Euro	Euro
CELLINO SAN MARCO	24	231	SEMINATIVO 1	1	82	67	Euro 79,47	Euro 47,17
CELLINO SAN MARCO	24	232	SEMINATIVO 3	1	61	32	Euro 74,92	Euro 46,82
CELLINO SAN MARCO	24	233	SEMINATIVO 2	1	61	36	Euro 74,93	Euro 46,83
CELLINO SAN MARCO	24	153	VIGNETO 2		18	25	Euro 34,87	Euro 13,67
CELLINO SAN MARCO	24	154	VIGNETO 2		18	25	Euro 34,87	Euro 13,67
CELLINO SAN MARCO	24	76	VIGNETO 2		18	27	Euro 34,91	Euro 13,68
CELLINO SAN MARCO	24	77	SEMINATIVO 3		24	64	Euro 10,28	Euro 6,36
CELLINO SAN MARCO	24	78	VIGNETO 2		12	12	Euro 21,91	Euro 8,99
CELLINO SAN MARCO	24	82	VIGNETO 2		58	59	Euro 11,81	Euro 7,38
CELLINO SAN MARCO	24	915	SEMINATIVO 1		18	20	Euro 112,74	Euro 44,18
CELLINO SAN MARCO	24	177	OLIVETO 3		18	20	Euro 8,14	Euro 5,28
CELLINO SAN MARCO	28	142	SEMINATIVO 3	1	17	40	Euro 14,53	Euro 4,68
CELLINO SAN MARCO	28	177	VIGNETO 2		14	85	Euro 63,75	Euro 45,32
CELLINO SAN MARCO	28	178	VIGNETO 2		14	78	Euro 28,24	Euro 11,97
CELLINO SAN MARCO	28	178	VIGNETO 2		14	78	Euro 28,24	Euro 11,97
TOTALE				9	66	85		

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



La Tavola n. 1 e seguenti, riportano l'ubicazione dell'area d'intervento nell'ambito del territorio vasto del Comune di Cellino San Marco ed in particolare della porzione posta a W dell'abitato ed a poca distanza con il confine con il Comune di Sandonaci.




Tavola n. 1 : Ubicazione dell'area d'intervento su IGM a 1:100.000

3




Tavola n. 3 : Ubicazione su ortofoto

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**Verificato che:**

il proponente in particolare nello "Studio di Impatto Ambientale (Elaborato maggio 2022) ha relazionato in merito al:

- a) **Quadro di riferimento Programmatico**, in cui è stata riportata sia la normativa di riferimento per la specifica materia delle Valutazioni di Impatto Ambientale sia le relazioni tra "l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale";
- b) **Quadro di riferimento Progettuale**, in cui sono state analizzate le caratteristiche dell'opera progettata, illustrando le motivazioni tecniche della scelta progettuale;
- c) **Quadro di riferimento Ambientale**, in cui si sono analizzate le diverse componenti ambientali e fenomeni territoriali.

Per quanto sopra esposto, si esprime **parere di competenza** per la verifica a Valutazione di Impatto Ambientale(VIA),

1) Non è stato relazionato in merito agli impatti ambientali relativi al cavidotto di connessione tra l'impianto e la stazione elettrica.

2) a pag. 53 dello SIA il proponente ha dichiarato quanto segue: "Le componenti dei valori percettivi individuate dal PPTR comprendono ulteriori contesti costituiti da:

- a) Strade a valenza paesaggistica
- b) Strade panoramiche
- c) Punti panoramici
- d) Coni visuali

Dall'analisi cartografica della tavola 6.3.2 – "Struttura antropica e storicoculturale" risulta che l'elettrodotto in progetto interseca la strada Provinciale SP75 BR censita dal Piano come strada a valenza paesaggistica".

Il proponente non ha sufficientemente relazionato in merito a tale criticità ambientale.

3) Manca relazione tecnica relativamente al R.R. 26/2011 e ss.mm.ii. "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. Attuazione dell' art. 100, comma 3 del D.Lgs 152/06 e SS.MM.II)"

4) Il proponente relativamente al " Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti in conformità al DPR 120/2017 – data marzo 2023" e nello specifico per le aree oggetto dell'installazione, compreso il cavidotto, non ha sufficientemente relazionato in merito alla corretta applicazione del decreto in parola.

Rumore ed Impatti elettromagnetici: In riferimento alla istanza di cui all'oggetto, in relazione alle opere ricadenti nel territorio provinciale di Brindisi, esaminata la documentazione specialistica presentata dal proponente per la matrice "campi elettromagnetici", non si evidenzia la sussistenza di criticità. Nel contempo si ritiene utile evidenziare all'A.C. l'opportunità di prescrivere la conduzione di una campagna di misura, da svolgersi nelle condizioni di massimo esercizio dell'impianto, finalizzata alla verifica della conformità normativa in riferimento ai limiti di campo elettrico e magnetico di cui al DPCM 08/07/2003.

Tutto quanto sopra rappresentato, si rilascia il presente contributo parziale interno, esclusivamente riferito alle porzioni di progetto **(nello specifico parte del cavidotto MT di connessione, la SSE nuova realizzazione in agro di Erchie,)** ricadenti nel territorio della provincia di Brindisi e, allo stato degli atti, si ritiene che debba essere fornito riscontro a quanto richiesto.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Cordiali Saluti

Il G.d.L.
Dott. Roberto Barnaba (Rumore ed Impatti elettromagnetici)
Dott. Giovanni Taveri

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TERRITORIALI
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. ssa Anna Maria D'Agnano



Trasmessa via PEC

Spett.^{le} **Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche e Paesaggio**
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA-VInCA
Via Gentile 52
70126 – Bari

pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e p.c. **ARPA Puglia**
Direzione Scientifica
SEDE

Oggetto: [ID VIP 9018] - Proponente: Società Agricola Solarpower S.r.l.

Parco agrivoltaico "PV5 Campi - Guagnano" di potenza elettrica complessiva pari a 20,124 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei comuni di Guagnano, San Donaci (BR), Cellino San Marco (BR). Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Valutazione Tecnica Ambientale

Seguito e riferimento alla pratica di cui all'oggetto, premesso che:

- con nota acquisita al protocollo ARPA Puglia n. 36616 del 16.05.2023, il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, ha chiesto a questa Agenzia di esprimere il proprio parere;

1

esaminata tutta la documentazione di progetto pubblicata sul sito del MI.TE. al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9223/13526>, si esprime valutazione tecnica per quanto di competenza.

Considerato che:

1. La UE punta con decisione sulla "generazione diffusa", basata prevalentemente su impianti di media e piccola taglia localizzati presso le utenze, al fine di conseguire il rispetto degli obiettivi riguardanti elementari principi di corretto uso dell'energia, che tendono a minimizzare le perdite di trasmissione e gli impatti ambientali connessi, localizzando la produzione di energia il più vicino possibile ai singoli centri di consumo;
2. i grandi e medi impianti fotovoltaici non vengono tassativamente esclusi, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalle politiche nazionali ed europee, ma il loro insediamento viene limitato ad aree non idonee a usi agricoli, come cave dismesse, aree inquinate e bonificate, zone degradate non utilizzabili in agricoltura;
3. nel settore elettrico, le fonti rinnovabili, protagoniste di una marcata crescita negli ultimi 10 anni, rappresentano oggi un'infrastruttura già consolidata, che potrà garantire il completamento della transizione energetica se verrà ulteriormente potenziata nel rispetto dell'economicità, della sostenibilità territoriale e della sicurezza del sistema¹;

¹ Cfr. Strategia Energetica Nazionale del 10.11.2017 pag.61-62

4. la Regione Puglia ha già raggiunto e superato l'obiettivo di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, di conseguenza, la realizzazione del progetto aggraverebbe lo sbilanciamento nella produzione energetica pugliese, facendo ricadere sulla nostra regione gli impatti ambientali connessi con ulteriori impianti alimentati da fonti rinnovabili, con produzione destinata in gran parte ad altre regioni di Italia con notevoli perdite sulle linee di trasmissione.

Tutto ciò considerato si significa quanto segue.

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

(Cfr. Elaborati: R_15_Studio_impatto_ambientale)

L'intervento previsto riguarda un parco agrofotovoltaico per la produzione di energia elettrica con potenza pari a 20,124 MWp, nel territorio del comunale di Guagnano (LE). Le opere per la connessione dell'impianto FV interessano il territorio comunale di Guagnano (LE), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR) (Figura 1).

Il progetto, della superficie complessiva di 25,895 ha, prevede la suddivisione dell'impianto in 3 sottocampi (il sottoimpianto "UNO" con potenza nominale pari a 7,982 MW, il sottoimpianto "DUE" con potenza nominale pari a 7,982 MW e il sottoimpianto "TRE" con potenza nominale pari a 4,160 MW).

L'area è censita al Foglio 1 mappale 15, 83, 94 del N.C.T. del Comune di Guagnano e rientra interamente in area perimetrata dallo strumento urbanistico vigente come - E1- ZONA AGRICOLA-PRODUTTIVA NORMALE.

L'area è pressoché pianeggiante ed ha un'altezza di circa 48 m slm.

Nello specifico, l'area di impianto è collocata lungo la SP104 che collega Guagnano a Cellino San Marco ed è ubicata a circa:

- 1,5 km a est dal centro abitato di San Donaci (BR);
- 1,5 km a sud dal centro abitato di Cellino San Marco (BR);
- 5,0 km a nord dal centro abitato di Guagnano (LE).




Figura 1 – Inquadramento territoriale

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

(Cfr. Elaborato: R_15_Studio_impatto_ambientale, RelTecnica)

Come da analisi della documentazione fornita dal Proponente, l'impianto è costituito dalle seguenti parti:

- generatore fotovoltaico ovvero i moduli fotovoltaici che saranno installati su strutture di sostegno in acciaio zincato a caldo, in grado di far ruotare i pannelli lungo un singolo asse (inseguitori solari) con relativi motori elettrici, ancorate al suolo tramite pali in acciaio direttamente infissi nel terreno senza impiego di fondazioni in calcestruzzo;
- linee elettriche interrato di bassa tensione in c.c. dai moduli, suddivise da un punto di vista elettrico in stringhe, che afferiscono agli inverter;
- inverter, opportunamente distribuiti per ridurre le perdite dell'impianto fotovoltaico ed efficientare la produzione energetica;
- linee elettriche interrato in bassa tensione in c.a. dagli inverter di campo alla Cabina di Consegna;
- cabine di Campo ove saranno installate le apparecchiature elettriche di conversione, trasformazione, sezionamento e le relative apparecchiature elettriche di comando e protezione sia in BT sia in MT;
- linea elettrica MT interrato per il trasporto dell'energia prodotta alla rete nazionale; nonché dalle opere annesse per il collegamento;
- cabina di Consegna, con apparecchiature di protezione MT delle linee pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica MT in arrivo dall'impianto fotovoltaico ed in partenza da questo;
- linea elettrica MT (aerea ed interrato) per il trasporto dell'energia prodotta dai campi fotovoltaici alla rete nazionale; nonché dalle opere annesse per il collegamento.

3

Opere accessorie, e comunque necessarie per la realizzazione del parco fotovoltaico propriamente detto, sono le strade interne all'impianto, consistenti in strade realizzate in terra battuta, la recinzione che delimita e protegge le aree dell'impianto, i cancelli di accesso.

3. COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

(Cfr. Elaborati: R_15_Studio_impatto_ambientale, 5180PK1_ElaboratoGrafico_08C_07)

L'istruttoria condotta dall'Ufficio Servizi Territoriali di questo DAP ha permesso di riscontrare quanto dichiarato dai progettisti nella relazione di conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e paesaggistica nonché agli strumenti di pianificazione territoriale ed ambientale, al fine di verificare le relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, in particolare con riferimento all'Allegato 1 del R.R. n. 24/2010.

A seguire si riportano i principali riferimenti normativi, istitutivi e regolamentari che determinano l'idoneità di specifiche aree all'installazione di determinate dimensioni e tipologie di impianti da fonti rinnovabili (Tabella 1).

TIPOLOGIA AREA	PRESENZA
Aree naturali protette nazionali	NON PRESENTI
Aree naturali protette regionali	NON PRESENTI
Zone umide Ramsar	NON PRESENTI
Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)	NON PRESENTI

Zona Protezione Speciale (ZPS)	NON PRESENTI
Important Bird Area (IBA)	NON PRESENTI
Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità (vedi PPTR, Rete ecologica Regionale per la conservazione delle Biodiversità)	NON PRESENTI
Siti Unesco	NON PRESENTI
Strade a valenza paesaggistica e/o panoramiche	PRESENTI ²
Beni Culturali + 100m (Parte II D.Lgs. 42/2004, Vincolo L.1089/1939)	NON PRESENTI
Immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art. 136 D.Lgs. 42/2004, Vincolo L.1497/1939)	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Laghi e Territori contermini fino a 300m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Fiumi, torrenti e corsi d’acqua fino a 150m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Territori costieri fino a 300m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Boschi + buffer di 100m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Zone archeologiche + buffer di 100m	NON PRESENTI
Aree tutelate per legge (art. 142 D.Lgs. 42/2004) – Tratturi + buffer di 100m	NON PRESENTI
Reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.	NON PRESENTI
Sorgenti	NON PRESENTI
Aree a pericolosità idraulica	NON PRESENTI
Aree a pericolosità geomorfologica	NON PRESENTI
Segnalazione carta dei beni + buffer di 100m	NON CONSIDERATO
P.U.T.T./p	NON CONSIDERATO
Coni visuali	NON PRESENTI
Grotte + buffer di 100m	NON PRESENTI
Lame e gravine	NON PRESENTI
Inghiottitoi	NON PRESENTI
Doline	NON PRESENTI
Geositi + buffer di 100m	NON PRESENTI
Cordoni dunari	NON PRESENTI
Versanti	NON PRESENTI

Tabella 1 – presenza di vincoli

L’impianto fotovoltaico, proposto su suolo agricolo, si pone in contrasto con le “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile” del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., il quale prevede una limitazione dell’utilizzo di ulteriore suolo per l’installazione di impianti fotovoltaici, favorendo l’integrazione del fotovoltaico in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane); in particolare il progetto proposto risulta in contrasto con alcuni degli obiettivi del PPTR, ovvero:

- Obiettivo specifico 2.7: Contrastare il consumo di suoli agricoli e naturali a fini infrastrutturali ed edilizi;
- Obiettivo specifico 4.5: Salvaguardare gli spazi rurali e le attività agricole: contrastare il consumo urbano, industriale e commerciale del suolo agricolo e limitare le deruralizzazioni;
- Obiettivo specifico 10.2: Rendere coerente lo sviluppo delle energie rinnovabili sul territorio con la qualità e l’identità dei diversi paesaggi della Puglia;

² l’elettrodotta in progetto interseca la strada Provinciale SP75 BR censita dal Piano come strada a valenza paesaggistica.

- Obiettivo specifico 10.6: Disincentivare la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali.

Il progetto risulta, conseguentemente, in contrasto con gli Obiettivi Generali n° 2, 4 e 10 del P.P.T.R.³

4. IMPATTI CUMULATIVI

(Cfr. Elaborato: R_15_Studio_impatto_ambientale)

Vista la documentazione pubblicata sul sito del MI.TE. circa l'analisi degli impatti cumulativi sulla componente paesaggistica – ambientale e in base a quanto stabilito dalle “Linee guida per la valutazione della compatibilità ambientale di impianti di produzione a energia fotovoltaica” redatte da ARPA Puglia, (D.D.G. n. 416 del 28/06/2010 e D.D.G. n. 11 del 11/01/2012) e dalla Determina Dirigenziale n. 162 del 6 giugno 2014 dalla Regione Puglia “D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 - Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale, Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio” (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 26.06.2014), si significa in particolare quanto di seguito:

➤ **Criterio 1** (Indice di Pressione Cumulativa)

I progettisti non hanno relazionato in merito al calcolo dell'IPC così come previsto dalla Determina Dirigenziale n. 162 del 6 giugno 2014 dalla Regione Puglia, ma hanno solo indicato quali sono gli impianti appartenenti al dominio ricadenti in un raggio di 6km.

Considerando gli impianti appartenenti al dominio (Figura 2) e le aree non idonee FER (Figura 3) presenti nell'AVA, il valore dell'IPC supererà certamente il valore limite imposto dalla D.D. suddetta, pertanto il criterio 1 non risulta soddisfatto poiché l'indice IPC è > 3.



Figura 2 – Impianti FER

³ Pag. 10127 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 23.03.2015




Figura 3 – Aree non idonee FER

➤ **Criterio 2** (distanza da altri impianti > 2 Km)

Il criterio 2 non viene soddisfatto, in quanto l'impianto di progetto risulta distante meno di 2 km dai seguenti impianti:

- F/CS/E227/12;
- F/CS/E227/11;
- F/CS/E227/13.

Si evidenzia come il mancato soddisfacimento rispettivamente del criterio 1 e del criterio 2 (richiamati nella Delibera Direttore Generale. n. 11 del 11/01/2012 di ARPA Puglia), o anche di uno solo di essi determini il non rispetto delle Linee Guida di cui sopra.

Si rileva, infine, che l'intera superficie interessata dall'intervento progettuale, ai sensi del regolamento Regionale 30 Dicembre 2010, n. 24 – *Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo Economico del 10 Settembre 2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" recante la individuazione di aree di siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della regione Puglia*", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 195 del 31.12.2010 ricade nella tipologia di "Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità":

- Salice Salentino (DOC) DPR 08/04/76 - DPR 06/12/90;
- Puglia (IGT) DM 12.09.95 - DM 20/07/96 - DM 13/08/97;
- Salento (IGT) DM 12.09.95 - DM 20/07/96 - DM 13/08/97;
- Terra D'Otranto (DOP) Reg. CE n. 1065 del 12.06.97 (GUCE L. 156 del 13.06.97).

Quanto riportato è applicabile pur non essendoci le colture di cui sopra all'interno dell'area dove è stato progettato l'impianto in oggetto; infatti, l'obiettivo della legge è quello di tutelare il territorio all'interno del quale potrebbero incrementarsi le aree agricole per la produzione agro-alimentare di qualità; destinando tali terreni ad utilizzo fotovoltaico per un periodo di tempo di circa 20 anni, si sottrarrebbe suolo alla suddetta produzione agricola.

L'intervento proposto, quindi, prevede una tipologia di colture obiettivamente diversa ed incompatibile con le suddette produzioni agro-alimentari di qualità, riscontrando una non coerenza con il contesto rurale della zona, votata, al contrario, alle colture di qualità stesse.

Si segnala, inoltre, *“che la circostanza che il P.N.I.E.C. e il P.N.R.R. abbiano riconosciuto all'agrivoltaico un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, non esclude che ne sia valutata la sostenibilità ambientale e i pregiudizi all'agricoltura, dato che l'implementazione di “sistemi ibridi agricoltura-produzione di energia che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle aziende coinvolte [...]”, non può ragionevolmente comportare il depauperamento e la distruzione di superfici agrarie fertili e votate a colture come quelle che l'Ente regionale ha ritenuto di qualità e identitarie”*⁴.

Tale asserzione trova riscontro anche nel Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.), approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del 23.03.2015) e ss.mm.ii., di cui si riporta stralcio⁵:

“L'obiettivo di riqualificazione delle aree industriali e commerciali, attualmente uno dei principali detrattori del paesaggio, è perseguito non solo con norme e schede guida relative alle aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzate, ma con il far convergere su queste aree agevolazioni e investimenti per la produzione energetica (fotovoltaico, eolico, minieolico), per la forestazione urbana, per la produzione di servizi pubblici, di strutture logistiche, ecc.. In particolare la trasformazione delle aree produttive ecologicamente attrezzate in aree deputate anche alla produzione di energia, consente di sgravare in parte la pressione su aree agricole e di pregio ambientale e paesaggistico, che sta trasformando una opportunità positiva (le energie rinnovabili) in una criticità.”

5. IMPIANTO AGROVOLTAICO

(Cfr. Elaborato: R_2_Verifica_requisiti_agrivoltaico, R_23_PianoDiSviluppoAgronom_EProduttivo)

Il proponente dichiara che la proposta progettuale si inserisce pienamente nel contesto di quello che oggi viene definito “agri-voltaico”.

L'agrivoltaico è un modello di utilizzo di aree agricole, che prevede prioritariamente la produzione alimentare e secondariamente la produzione di elettricità da fonte solare da destinarsi in primis alle esigenze energetiche dell'azienda agricola.

Con l'art. 31, c. 5, della Legge n° 108 del 2021 è stato introdotto alla Legge n° 27 del 24.03.2012, come modificata e integrata con D.L. n° 17 del 1° marzo 2022, il termine agrivoltaico, il quale seppur finalizzato all'ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e che costituisce integrazione organica e sostenibile dell'attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico.

Inoltre, il Ministero della Transizione Ecologica, in data 27.06.2022, ha pubblicato sul proprio sito web⁶ le “Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici”, definendo quali sono gli aspetti e i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati.

⁴ Sentenza del TAR Lecce n. 01376/2022 REG.PROV.COLL. N. 00020/2022 REG.RIC.

⁵ Pag. 10127 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 40 del 23-03-2015

Un impianto agrivoltaico, quindi, dovrebbe garantire sia buoni rendimenti di produzioni agricole che buoni rendimenti energetici, in modo tale da ottimizzare e ottenere un risultato migliore delle due attività separate; esso dovrà essere un sistema integrato in cui convivono agricoltura e fotovoltaico, che consenta un doppio uso del suolo richiedendo una sinergia tra i due sistemi di produzione; quindi non un impianto fotovoltaico costruito su un terreno agricolo, ma un progetto integrato e innovativo realizzato e gestito tramite un accordo paritetico tra operatore elettrico e operatore agricolo.

Un impianto “agrivoltaico” è caratterizzato dalla presenza di pannelli sufficientemente sollevati dal piano campagna per far crescere le piante al di sotto degli stessi, che siano orientabili per poter fornire la quantità di radiazione necessaria alla coltura, che rendano possibile il passaggio dei mezzi meccanici sia tra le file dei pannelli che sotto i pannelli stessi; deve assicurare inoltre una porzione di area oggetto d’intervento in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di “continuità” dell’attività se confrontata con quella precedente all’installazione⁷.

Quindi un impianto “agrivoltaico” deve essere visto come un impianto fotovoltaico che adotti soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione.

Dall’analisi della documentazione fornita, stante l’assenza dei requisiti di cui sopra, questa Agenzia ritiene che l’impianto di progetto non prevede una interconnessione tra la parte “colturale” e quella “fotovoltaica”, e che non possiede tutte le caratteristiche che lo possano definire agrivoltaico.

Tale asserzione trova riscontro anche nella sentenza del TAR Lecce n. 01376/2022 REG.PROV.COLL. N. 00020/2022 REG.RIC., di cui si riporta lo stralcio:

“Può, pertanto, affermarsi che l’impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche innovative per non compromettere la continuità dell’attività agricola. [...] affinché l’impianto agri-voltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell’attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario, o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie”.

8

6. ALTERNATIVA ZERO

(Cfr. Elaborato: R_15_Studio_impatto_ambientale)

Il progettista, a pag. 110 dello Studio di Impatto Ambientale, dichiara che *“Si riporta di seguito la descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta prendendo in considerazione gli impatti ambientali per ogni fase del progetto.”*, elencando per ogni fase la descrizione delle alternative ragionevoli.

Questa Agenzia ritiene che l’opzione zero, consistente nel rinunciare alla realizzazione del Progetto, sia la soluzione migliore al fine di tutelare l’ambiente per le motivazioni che di seguito si riportano.

Nella Regione Puglia, il contributo alla produzione di energia elettrica è notevolmente sproporzionato rispetto ai consumi e per di più localizzato in modo assai sbilanciato rispetto ai centri di consumo.

Il progetto proposto accentuerebbe gli sbilanciamenti esistenti, con necessità di ulteriori infrastrutture di trasporto e relativi impatti.

La Scrivente Agenzia, inoltre, ritiene che la scelta dell’alternativa zero sia, tra quelle percorribili, l’opzione più sostenibile, oltre che per i motivi già espressi, ricordando che il PPTR ha come obiettivo quello di disincentivare il consumo di suoli agricoli a fini infrastrutturali e edilizi, di salvaguardare la ruralità del

⁶ https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee_guida_impianti_agrivoltaici.pdf

⁷ Cfr: Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici e D.L. 77/2021

territorio e di promuovere e far convergere sulle aree industriali e commerciali le agevolazioni e gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Tale asserzione, inoltre, trova riscontro nella sentenza del TAR Lecce, Sezione Seconda, n° 01570/2021 REG.PROV.COLL N. 00994/2021 REG.RIC. pubblicata in data 02.11.2021 e nella successiva sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) N. 01034/2022 REG.PROV.CAU. N. 01057/2022 REG.RIC pubblicata in data 04.03.2022, nelle quale viene evidenziata la criticità del settore fotovoltaico legate soprattutto *“ad un uso improprio del fotovoltaico, all'occupazione di suolo, allo snaturamento del territorio agricolo [...] costituendo uno scenario di grande trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo”*.

Relativamente alla matrice ambientale “Rumore” si rimanda alla valutazione espressa da questa Agenzia con nota prot. n. 41368 del 06.06.2023 che si allega alla presente per completezza espositiva.

Relativamente alla matrice ambientale “Campi Elettromagnetici”⁸, esaminato la documentazione specialistica presentata dal proponente, non si evidenzia la presenza di criticità. Nel contempo si ritiene utile evidenziare all’A.C. l’opportunità di prescrivere la conduzione di una campagna di misura, da svolgersi nelle condizioni di massimo esercizio dell’impianto, finalizzata alla verifica della conformità normativa in riferimento ai limiti di campo elettrico e magnetico di cui al DPCM 08/07/2003.

Si evidenzia che il presente parere tecnico non contempla un giudizio sul dimensionamento degli impianti.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, esaminata la documentazione disponibile, si esprime valutazione tecnica negativa, per quanto di propria competenza.

9

È fatta salva l’osservanza delle procedure previste dalla legge per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, concessioni, pareri o nulla osta comunque denominati richiesti a tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, non di competenza di questa Agenzia.

Distinti Saluti.

Il Dirigente
dott. Oronzo Simone

Il Direttore UOC Servizio Territorio ad interim
dott.ssa Anna Maria D’Agnano

Il Direttore del Dipartimento di Lecce f.f.
dott. Antonio D’Angela

Il Gruppo di Lavoro
dott. ing. Riccardo Iennarelli
dott. ing. Ettore Però
dott. Roberto Barnaba

⁸ Contributo fornito dalla U.O. Agenti Fisici



COMUNE DI GUAGNANO

PROVINCIA DI LECCE

P.zza Maria SS. Del Rosario – tel. 0832/704021 – fax 0832/704646 –
protocollo.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it

UFFICIO TECNICO – Urbanistica - Edilizia Privata

Prot. 4393 del 29/05/2023

TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA

Oggetto: ID VIP 9018 - Parco agrivoltaico "PV5 Campi -Guagnano" di potenza elettrica complessiva pari a 20,124 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei Comuni di Guagnano (LE), San Donaci (BR), Celino San Marco (BR) . Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: Società agricola Solar power S.r.l.

In riferimento alla nota pervenuta in data 16/05/2023 al prot. 4020 con la quale la **REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI** invitava le Amministrazioni ed Enti in indirizzo a voler esprimere il proprio parere di competenza, nel termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della suddetta nota;

- considerato che il territorio comunale è interessato da diverse proposte di imprese private tese alla installazione di impianti fotovoltaici di varia tipologia da collocare in zone classificate come agricole nel vigente strumento urbanistico generale;

- l'Amministrazione ha, altresì, ricevuto formale comunicazione dalla Soprintendenza di Lecce in ordine all'esistenza di taluni procedimenti già incardinati presso la Regione Puglia aventi ad oggetto la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. di progetti di impianti fotovoltaici che prevedono l'occupazione di vaste aree della campagna circostante l'abitato, progetti per i quali la stessa Soprintendenza ha espresso parere negativo;

- la realizzazione di siffatta tipologia di impianti, pur essendo sottoposta alla previa definizione del prescritto procedimento di autorizzazione unica presso la Regione Puglia e ad una preliminare valutazione di incidenza ambientale, è normativamente consentita – a determinate condizioni e in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici locali– anche in zone classificate come agricole dai vigenti strumenti urbanistici generali;

- l'eventuale insediamento indiscriminato di impianti fotovoltaici sul territorio, ed in particolare nelle zone agricole, ha delle consistenti ricadute sull'ordinato assetto del territorio e sullo stesso tessuto sociale cittadino;

- tutta l'area rurale di Guagnano è utilizzata quasi interamente per scopi agricoli, risultando di particolare rilevanza la produzione vitivinicola e olivicola;

- l'intero territorio di Guagnano rientra nella zona di produzione delle uve di cui al disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata "Salice Salentino" approvato con DPR 8-4-1976 e ss.mm.ii.;

- tale produzione agricola, in uno con i territori dove essa si svolge, vanno tutelati perché costituiscono capisaldi dell'economia cittadina, oltre ad essere rappresentativi della tradizione agricola locale;

- l'Amministrazione, tramite il proprio Assessorato all'agricoltura e coerentemente con le linee programmatiche di mandato, ha inteso avviare una serie di azioni volte a scongiurare l'abbandono dei terreni produttivi, valorizzando e recuperando la piccola proprietà fondiaria;

- deve essere adottata ogni iniziativa finalizzata ad evitare la sottrazione di aree alla produzione agricola e il mutamento delle caratteristiche intrinseche del paesaggio rurale;

- in occasione della commissione consiliare, riunitasi in data 21 ottobre 2019 è stata valutata la necessità di intraprendere azioni di tutela a difesa del paesaggio e della produzione agricola locale, considerando l'opportunità di coinvolgere i comuni limitrofi interessati dalla stessa problematica;

- a tal fine il Comune di Guagnano ha avviato un Tavolo Tecnico con i Comuni ricadenti nell'area della DOC Salice Salentino, in quanto accomunati da una produzione vitivinicola di qualità da tutelare, al quale ha partecipato lo stesso consorzio di tutela Salice Salentino DOC;

- nel corso del Tavolo Tecnico i partecipanti hanno espresso la contrarietà alla realizzazione degli impianti e la volontà di adottare ogni azione congiunta tesa a contrastare il fenomeno;

- in occasione del Consiglio Comunale monotematico tenutosi in data 19 dicembre 2019 (D.C.C. n.58/2019) l'Amministrazione ha ribadito la propria ferma contrarietà alla realizzazione di siffatti impianti nelle aree agricole a vocazione vitivinicola, condivisa da Coldiretti e da Forum Amici del Territorio, le cui osservazioni sono state acquisite in atti;

- esplicitate nell'ambito delle procedure instaurate presso la Regione Puglia ed in ogni altra sede istruttoria competente la posizione di ferma contrarietà dell'Amministrazione all'insediamento di impianti fotovoltaici in zone del territorio comunale classificate come agricole ed adottare ogni ulteriore iniziativa per evitare la realizzazione di tali impianti;

in considerazione di quanto esposto e in attuazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/02/2020 si esprime parere **NEGATIVO** alla realizzazione del Parco agrivoltaico "PV5 Campi -Guagnano" di potenza elettrica complessiva pari a 20,124 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei Comuni di Guagnano (LE), San Donaci (BR), Cellino San Marco (BR) .

- allegati: Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29/02/2020

dalla residenza municipale 29/05/2023

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

ing. Gianluigi RIZZO

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce quello cartaceo e la firma autografa]



r_puglia/AOO_075/PROT/28/06/2023/0007893

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo posta elettronica ai
sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

destinatario:

**DIPARTIMENTO AMBIENTE,
PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA**
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: [ID VIP 9018] Parco agrivoltaico "PV5 Campi -Guagnano" di potenza elettrica complessiva pari a 20,124 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei Comuni di Guagnano (LE), San Donaci (BR), Cellino San Marco (BR).
Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..

Proponente: Società agricola Solar Power S.r.l.
PARERE

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto, ed agli elaborati di progetto ad esso relativi, resi disponibili per la consultazione al link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9223/13526>, a riscontro della nota di prot. n. r_puglia/AOO_089-16/05/2023/7841 acclarata al protocollo della Sezione scrivente con r_puglia/AOO_075/PROT/16/05/2023/0005998 si precisa quanto di seguito.

Il generatore fotovoltaico della potenza complessiva di 20,124 MW sarà costituito da n°3 sottoimpianti. *"I principali componenti dell'impianto sono:*

- *il generatore fotovoltaico ovvero i moduli fotovoltaici che saranno installati su strutture di sostegno in acciaio zincato a caldo, in grado di far ruotare i pannelli lungo un singolo asse (inseguitori solari) con relativi motori elettrici, ancorate al suolo tramite pali in acciaio direttamente infissi nel terreno senza impiego di fondazioni in calcestruzzo;*
- *le linee elettriche interrato di bassa tensione in c.c. dai moduli, suddivise da un punto di vista elettrico in stringhe, che afferiscono agli inverter;*
- *gli inverter, opportunamente distribuiti per ridurre le perdite dell'impianto fotovoltaico ed efficientare la produzione energetica;*
- *le linee elettriche interrato in bassa tensione in c.a. dagli inverter di campo alla Cabina di Consegna;*



- *le Cabine di Campo ove saranno installate le apparecchiature elettriche di conversione, trasformazione, sezionamento e le relative apparecchiature elettriche di comando e protezione sia in BT sia in MT;*
- *una linea elettrica MT interrata per il trasporto dell'energia prodotta alla rete nazionale; nonché dalle opere annesse per il collegamento;*
- *la Cabina di Consegna, con apparecchiature di protezione MT delle linee pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica MT in arrivo dall'impianto fotovoltaico ed in partenza da questo;*
- *una linea elettrica MT (aerea ed interrata) per il trasporto dell'energia prodotta dai campi fotovoltaici alla rete nazionale; nonché dalle opere annesse per il collegamento¹.*

Il parco agrivoltaico ha un'area complessiva di 258.951 mq ricadenti nel territorio comunale di Guagnano. L'area è censita al Foglio 1 mappale 15-83-84 del N.C.T. del Comune di Guagnano. Le aree sono pressoché pianeggianti ed hanno altezza sul livello del mare di circa 48 m. L'area individuata per la realizzazione della nuova Cabina Primaria di Cellino 150/20kV ricade sulle particelle 142-178-177-915 del foglio 24 del Comune di Cellino San Marco. La superficie complessiva occupata dalla cabina primaria sarà di 7340m².

Le aree interessate dal generatore fotovoltaico sono sottoposte al vincolo cosiddetto di **"Tutela Quali-Quantitativa"** dal **Piano di Tutela delle Acque, (il cui aggiornamento 2015-2021 è stato adottato con D.G.R. n. 1521 del 07/11/2022 e da ultimo approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023)**

Sono prevalentemente fasce di territorio su cui si intende limitare la progressione del fenomeno di contaminazione nell'entroterra attraverso un uso della risorsa che minimizzi l'alterazione degli equilibri tra le acque dolci di falda e le sottostanti acque di mare di invasione continentale. Le iniziative previste dal PTA, aggiornato con DGR n°1521 del 07/11/2022, sono orientate verso l'adozione di sistemi per controllare i prelievi (presenza di limitazioni al prelievo e l'introduzione di una tariffazione a consumo), limitare le portate massime estratte e le nuove opere di captazione, in modo da ridurre la progressione del fenomeno di contaminazione salina dell'acquifero.

In tali aree il vigente Piano di Tutela delle Acque (approvato con DCR n°230/2009) ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle **Misure 2.12 dell'allegato 14 del PTA, e KTM8 dell'elaborato G – Programma delle Misure dell'aggiornamento approvato (art. 54 delle NTA del PTA)**, alle quali si fa espresso rinvio.

¹ Relazione tecnico – illustrativo pag-7-8



La Cabina Primaria di Cellino ricade in aree sottoposte a vincolo d'uso dell'acquifero, dal **Piano di Tutela delle Acque, aggiornamento 2015-2021 approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023**, cosiddetto di "**Vulnerabilità a contaminazione salina**".

In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle **Misure 2.10 dell'allegato 14 del PTA (misure KTM8 dell'elaborato G – Programma delle Misure ed art. 53 delle NTA dell'aggiornamento del PTA)**, alle quali si fa espresso rinvio ove risultino prelievi di acqua da falda sotterranea.

Pertanto, vista la tipologia di opere previste in progetto, questa Sezione ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che **nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto**, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti e l'approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa;
- in fase di cantiere, e in esercizio il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

Funzionario Istruttore
Ing. Annalidia Natuzzi

Il Responsabile di P.O.
Ing. Pietro Calabrese

Il Dirigente della Sezione
Ing. Andrea Zotti



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLARIO 5.6

Regione Puglia
Dipartimento Ambiente
Paesaggio e Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Società Agricola Solar Power S.r.l.
solarpowersrl.bz@pec.it

Oggetto: [ID VIP 9018] – Parco agrivoltaico “PV5 Campi - Guagnano” di potenza elettrica complessiva pari a 20,124 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei Comuni di Guagnano (LE), San Donaci (BR), Cellino San Marco (BR). Istanza per il rilascio di Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.Lgs n. 152/20063 e ss.mm.ii.
Proponente: Società Agricola Solar Power S.r.l.

[AC 335-23] Rif. Vs prot. n. 7841 del 16/05/2023 /Prot. ADAM n. 14484 del 16/05/2023

Con riferimento alla Vs nota prot. n. 7841 del 16/05/2023, acquisita con ns prot. n. 14484 del 16/05/2023, nella quale si richiedeva il parere di competenza relativamente all'intervento in epigrafe, si fa presente quanto segue.

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L'istruttoria dei pareri richiesti a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento, si evidenzia quanto segue.

Ciò premesso, l'intervento consiste nella realizzazione di un parco agrivoltaico in località “V.la Morgana” del Comune di Guagnano, per una potenza complessiva di 20,124MW.

¹ Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 49/2010. Primo ciclo del PGRA (2016-2021) con la relativa procedura VAS adottato con Delibera n° 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 G.U. - Serie generale n° 28 del 03/02/2017. Secondo ciclo del PGRA (2016-2021) – I Aggiornamento di Piano ai sensi dell'art. 14. comma 3 Direttiva 2007/60/CE. adottato ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 con Delibera n° 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM del 1/12/2022 pubblicato su G.U. n. 32 dell'8/02/2023.

² Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2010-2015) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10 aprile 2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2016-2021) approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 G.U. e pubblicato sulla G.U. - Serie generale n° 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) – II Aggiornamento di Piano - ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006 e delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 c. 7 e 8 del medesimo Decreto - adottato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Delibera n° 1 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. In attesa del

³ DPCM di approvazione, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 219/2010.
⁴ Territorio dell'UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Il parco sarà dotato di viabilità interna, recinzione, cabine di campo ed un cavidotto di vettoriamento, parte interrato e parte aereo, che lo collegherà alla sottostazione utente posta in località “Masseria Damanzi” in adiacenza alla Cabina primaria denominata “Cellino”.

Per quanto attiene agli strumenti di pianificazione di bacino e di distretto e in particolare al PAI, si registra una sola interferenza tra il campo fotovoltaico ed un reticolo segnato su Carta base del PGRA, il che rende operative le tutele previste dagli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI, con l’obbligo di redigere uno studio di compatibilità idrologico idraulico da cui si evinca l’esternalità delle installazioni fotovoltaiche rispetto alle perimetrazioni con tempo di ritorno 200 anni.

Nella documentazione a corredo del progetto non è dato rinvenire uno studio idraulico che pertanto dovrà essere prodotto nelle successive fasi progettuali e dovrà attestare il rispetto di quanto detto al paragrafo precedente. Tale studio non dovrà essere trasmesso alla scrivente in quanto adempimento di una prescrizione volta a stabilire modalità esecutive sito specifiche. Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

1. Le attività di scavo siano condotte in maniera da proteggerlo dalla degradazione dei parametri geotecnici, mediante l’adozione di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, evitando di accumulare materiale in corrispondenza di versanti o linee di impluvio e comunque rispettando la normativa vigente sulla gestione dei materiali di scavo e sulla sicurezza durante la sua esecuzione;
2. Gli scavi siano eseguiti nel rispetto delle infrastrutture di servizio esistenti, coordinandosi con i rispettivi enti proprietari, al fine di limitare eventuali disagi dovuti ad interruzioni di servizio per incauta o approssimativa esecuzione;
3. I sistemi di raccolta delle acque superficiali siano opportunamente dimensionati e privilegino - prima che lo smaltimento secondo le norme vigenti - forme di riutilizzo della risorsa;
4. La viabilità di campo sia realizzata utilizzando sistemi drenanti, mantenendo i valori di permeabilità e la morfologia naturale del terreno.

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l’introduzione delle predette prescrizioni all’interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione.

Il Dirigente Tecnico
dott. geol. *Gennaro Capasso*

Il Segretario Generale
dott.ssa geol. *Vera Corbelli*